ALLEGATO "B"
all'atto n. 3411
della raccolta

Art.1 - Costituzione e denominazione

Ai sensi degli artt. 2602 e ss del codice civile è costituito un Consorzio che assume la denominazione:

"Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP"

(di seguito semplicemente Consorzio) per svolgere tutte le funzioni previste dall'art. 14, co. 15 e ss, della legge 21 dicembre 1999 n. 526.

Art. 2 - Sede

Il Consorzio ha la sua sede legale ed amministrativa in Gragnano. La sede può essere trasferita con delibera del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dello stesso Comune.

Per il conseguimento dei suoi scopi sociali il Consorzio può aprire e/o costituire filiali, succursali, sede operative, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2029 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei consorziati salvo il diritto di recesso dei consorziati dissenzienti. Il Consorzio potrà anche essere sciolto prima della scadenza del termine con le modalità indicate dall'art. 2611 del codice civile e dal successivo art. 37 del presente statuto.

Art. 4 - Oggetto sociale

Il Consorzio non ha scopo di lucro e, nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie e degli accordi e trattati internazionali relativi, ha per oggetto:

a) la tutela della Pasta di Gragnano IGP ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1151/2012, delle norme nazionali e degli accordi e trattati internazionali;

b) la vigilanza, previo riconoscimento con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, prevalentemente nella fase di commercializzazione della Pasta di Gragnano IGP, in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro alimentari ai sensi del D.M. 12 ottobre 2000;

c) la valorizzazione della produzione della Pasta di Gragnano IGP;

d) la promozione, diffusione e conoscenza della Indicazione Geografica Protetta "Pasta di Gragnano" finalizzata alla cura generale degli interessi relativi a tale denominazione;

e) la promozione del consumo della Pasta di Gragnano IGP in Italia e all'estero, nonché lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa intesa a valorizzare il prodotto e ad accrescerne l'immagine e la notorietà.

Art.5 - Funzioni e Finalità operative

Nell'ambito delle attività rientranti nel perseguimento del suo oggetto, il Consorzio esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali della IGP "Pasta di Gragnano" ed in particolare:

a) esercita e promuove ogni azione avanti qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale,

per la tutela e la salvaguardia della IGP "Pasta di Gragnano";
b) svolge azione di tutela, vigilanza e salvaguardia della IGP "Pasta di Gragnano" come previsto dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 e successive eventuali modifiche ed integrazioni;
c) verifica la rispondenza tra la quantità del prodotto certificato e quella immessa sul mercato.

Art.6 - Requisiti dei Consorziati

Possono far parte del Consorzio tutti gli operatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate, esercenti attività di produzione di pasta alimentare secca, aventi stabilimenti di produzione nel territorio del Comune di Gragnano, ed appartenenti alla categoria dei "produttori (pastificio)" della filiera "pasta alimentare" di cui al D.M. 47314 del 14 giugno 2017 che modifica i DD.MM. del 12 aprile 2000 (GU n. 151 del 30.06.2017).
Sulla base delle attività svolte, i consorziati appartenenti alla categoria "produttori (pastificio)" sono ripartiti nelle seguenti 2 (due) sotto categorie di riferimento:
1. "Grandi produttori" (pastificio) con una capacità produttiva giornaliera oltre 50 (cinquanta) tonnellate di pasta secca in vari formati;
2. "Produttori" (pastificio) con una capacità produttiva giornaliera fino a 50 (cinquanta) tonnellate di pasta secca in vari formati.

Art. 7 - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al Consorzio deve essere presentata, per iscritto anche tramite posta elettronica certificata, al Consiglio di Amministrazione all'indirizzo della sede consortile.
La domanda di ammissione deve contenere:
a) l'indicazione della ditta individuale, o la denominazione o ragione sociale e la forma giuridica dell'impresa, la sede dell'impresa, le generalità del suo titolare o del legale rappresentante che sottoscrive. Se la domanda è presentata da società o persona giuridica, deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo, dello statuto e della delibera dell'organo amministrativo che ha deliberato la richiesta di ammissione, nonché dall'indicazione della persona appositamente delegata pro-tempore ai rapporti con il Consorzio;
b) l'indicazione della categoria di appartenenza ai sensi del precedente art. 6;
c) l'elenco dei marchi di proprietà con allegata registrazione;
d) la dichiarazione che il richiedente ha esaminato ed ha piena conoscenza dello Statuto, del Disciplinare di produzione e del Regolamento del Consorzio, laddove adottato, impegnandosi a rispettarli, nonché ad assoggettarsi a tutti gli obblighi negli stessi previsti cosi come si impegna a rispet-

tare tutte le deliberazioni degli organi consortili;
e) la dichiarazione che l'azienda richiedente è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, laddove adottato, e che si impegna a mantenerli per tutto il periodo di partecipazione al Consorzio;
f) la dichiarazione che l'azienda richiedente si obbliga a non utilizzare, nella vendita di prodotti non certificati IGP e nella propria denominazione e/o nei propri marchi e/o nelle confezioni e/o nelle comunicazioni sociali e commerciali, anche pubblicitarie, riferimenti che creano confusione nei consumatori, laddove non certificati IGP.
Alla domanda di ammissione devono essere comunque allegati l'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Ente preposto e l'attestazione di idoneità rilasciata da "Certiquality S.r.l. Istituto di Certificazione della Qualità", designato dall'MIPAAF, o da altro Ente Terzo accreditato successivamente dallo stesso Ministero. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda d'ammissione entro 60 giorni dal ricevimento e provvede a comunicare l'ammissione al socio stesso entro i successivi 15 giorni, insieme alle modalità di versamento della quota associativa di iscrizione. Il nuovo consorziato ammesso dovrà essere iscritto nel "Libro dei Consorziati" entro 15 giorni dalla delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione.
Le persone giuridiche ammesse sono rappresentate nel Consorzio dal legale rappresentante pro tempore ovvero dalla persona appositamente indicata attraverso delega ad hoc o permanente, a rappresentare l'Ente nei rapporti con il Consorzio.
L'appartenenza al Consorzio diventa effettiva con il versamento da parte dell'interessato della quota associativa di iscrizione.
Non possono essere ammessi al Consorzio, né possono permanervi come Consorziati, i falliti o comunque coloro che sono assoggettati a procedure concorsuali e le imprese che abbiano, anche indirettamente, interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

Art. 8 - Obblighi dei consorziati

Tutti i consorziati, al momento della richiesta di adesione, assumono l'impegno:
a) di osservare la normativa comunitaria e italiana in materia di prodotti DOP e IGP compresa quella di natura sanzionatoria;
b) di osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni emanate per il conseguimento degli scopi consortili, nonché le disposizioni, di diversa natura, impartite dall'Organismo di Controllo autorizzato;
c) di comunicare ogni anno la persistenza dei requisiti di ammissione per la partecipazione al Consorzio, di cui al precedente art. 7;
d) di comunicare ogni variazione dei dati aziendali, ivi com-

preso quelli inerenti la compagine societaria e dei marchi di proprietà, entro e non oltre 30 giorni dalla modifica;
e) di versare i contributi dovuti;
f) di consentire al Consorzio ogni forma di vigilanza sulla denominazione ed in via esclusiva all'Organismo di Controllo qualsiasi attività ispettiva e di controllo sul rispetto del disciplinare di produzione;
g) di non promuovere la costituzione di altri consorzi per la tutela della IGP "Pasta di Gragnano" e di non porre in essere atti che siano in contrasto con la IGP ai sensi del D. Lgs 27 novembre 2004 n. 297;
h) di sottoporre al collegio arbitrale di cui al successivo art. 40 tutte le controversie con il Consorzio.
i) a non apporre il marchio comunitario "Gragnano Città della Pasta" di proprietà del Consorzio e registrato il 19/12/2015 con numero 014434922 (All. A), sulle confezioni di pasta certificata IGP a marchio di proprietà di terzi, se non consorziati.

Art. 9 - Diritti dei consorziati

I Consorziati hanno diritto:
a) di partecipare all'attività sociale;
b) di partecipare ed esprimere nell'assemblea ordinaria dei Consorziati e nell'assemblea straordinaria il proprio voto ai sensi del presente Statuto;
c) di utilizzare, in conformità alle norme di legge, alle disposizioni del presente Statuto, al Disciplinare di produzione e al Regolamento del Consorzio, i contrassegni relativi alla IGP "Pasta di Gragnano";
d) di utilizzare per le sole vendite a marchio di proprietà registrati, in aggiunta ai contrassegni di cui al paragrafo precedente, il marchio comunitario "Gragnano Città della Pasta" di proprietà del Consorzio e registrato il 19/12/2015 con numero 014434922 (All. A);
e) di fruire dell'assistenza del Consorzio in tutte le materie previste dal presente Statuto.

Art. 10 - Recesso, decadenza e esclusione

E' consentito ai Consorziati recedere dal Consorzio in qualsiasi momento, mediante comunicazione da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio di Amministrazione, presso la sede legale del Consorzio, o tramite posta elettronica certificata.
Il recesso ha effetto il 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di spedizione della comunicazione di recesso.
Il Consorziato decadrà da tale sua qualità qualora perda i requisiti per l'ammissione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta conoscenza, da parte del Consorzio stesso, della perdita da parte del Consorziato di tali requisiti, ed avrà effetti immediati.
In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per

atto tra vivi, il rapporto consortile continua con il nuovo titolare dell'azienda, a condizione che persistano i requisiti di ammissione al Consorzio.
Il Consorziato può essere escluso dal Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui:
a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti essenziali per l'ammissione al Consorzio;
b) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o dei Regolamenti e segnatamente quando, con la sua condotta o anche tramite partecipazioni azionarie, o attraverso la partecipazione di propri soci o Amministratori ad altre imprese, rechi pregiudizio all'attività del Consorzio al suo prestigio o ne danneggi l'opera, l'immagine del prodotto o gli interessi generali dei produttori o crei confusione nei consumatori;
c) non sia più riconosciuto dal sistema di controllo della IGP "Pasta di Gragnano" o non abbia rispettato i regolamenti o le prescrizioni stabilite ed emanate dal Consorzio.
d) sia moroso, per oltre sei mesi, nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio;
e) sia dichiarato fallito ovvero assoggetto a procedura concorsuale.
L'esclusione deve essere comunicata al consorziato, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa delibera, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Contro le decisioni di decadenza e di esclusione è possibile proporre opposizione al Consiglio di Amministrazione presentando degli scritti difensivi da far pervenire al Consiglio stesso in forma scritta e tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di intervenuta decadenza e/o esclusione.
Le delibere di decadenza ed esclusione, a prescindere dalla proposizione della suddetta opposizione e dall'esito della procedura stessa, potranno essere impugnate dall'interessato in sede giurisdizionale entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di intervenuta decadenza ed esclusione. Si applicano in quanto compatibili gli artt. 2377 e 2378 del codice civile.
Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione della quota sociale, che viene definitivamente acquisita a patrimonio sociale.

Art. 11 - Elenco dei consorziati

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro e non il 31 del mese di gennaio di ogni anno, è aggiornato l'elenco dei Consorziati in regola con i requisiti del presente statuto.
Tale elenco, redatto in base alle norme previste dal presente Statuto circa il funzionamento dell'assemblea dei consorziati, viene messo a disposizione dei consorziati stessi presso

la sede amministrativa.
Ai fini dell'esercizio di voto, i Consorziati oltre a dover essere presenti in detto elenco, dovranno comunque essere in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi consortili.

Art. 12 - Costi e risorse della gestione consortile

I costi di funzionamento del Consorzio, per il perseguimento di tutti gli scopi di cui al presente statuto, posti a carico dei consorziati, sono così determinati:
a) una quota di ammissione una tantum di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per chi ha la qualifica di "Grande Produttore" e di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per chi ha la qualifica di "Produttore", che andrà ad alimentare il fondo consortile di cui al successivo art. 13;
b) un contributo associativo annuale fisso di euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) per i "Grandi Produttori" e di euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) per i "Produttori" da pagare in una o più soluzione e comunque entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno da tutti i soggetti che sono consorziati alla data del 31 ottobre dello stesso anno;
c) un contributo annuale variabile, deliberato di anno in anno dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione, per ogni chilogrammo di Pasta di Gragnano IGP prodotta, venduta e certificata dall'Organismo di controllo, quale contributo dovuto per la gestione dell'attività di tutela, di vigilanza, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di tutto quant'altro necessario per il raggiungimento degli scopi sociali, tale da garantire una dotazione minima a ciò sufficiente e a partire dall'anno solare 2021 di almeno 500.000,00 euro per ogni annualità, tenuto anche conto degli eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti.
I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) saranno dovuti a partire dallo stesso anno di ingresso nel Consorzio e pertanto andranno sommati, per detto anno, alla quota di ammissione di cui alla precedente lettera a).
I suddetti oneri saranno corrisposti dai Consorziati secondo modalità e termini stabiliti nel Regolamento consortile.

Art . 13 - Fondo consortile

Il Consorzio non ha scopo di lucro, non svolge né direttamente né indirettamente alcun tipo di attività commerciale e la sua gestione non deve portare al conseguimento né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.
Tutti gli oneri del Consorzio dovranno essere assunti verificata la copertura di bilancio.
Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione.
Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è determinato alla fine di ogni esercizio dalla somma algebrica:
- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione

del Consorzio, pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
- delle quote versate dai Consorziati ammessi a far parte del Consorzio ai sensi del precedente articolo 12, comma 1, lettera a);
- dai risultati economici dei bilanci annuali.
I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.
E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, ai consorziati anche in caso di scioglimento del Consorzio.

Art. 14 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione:
a) predispone il progetto consuntivo e preventivo del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati in tempo utile per il rispetto del termine previsto dall'art. 2615-bis codice civile;
b) sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, negli stessi termini, lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

Art. 15 - Organi consortili

Sono organi del Consorzio:
1. L'Assemblea dei consorziati;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Presidente;
4. Il Collegio Sindacale.

Art. 16 - Libri sociali

Il consorzio deve tenere i seguenti libri:
1. Il libro dei Consorziati;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Consorziati;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

Art. 17 - Rappresentanza negli organi consortili

Ciascuna categoria della filiera "pasta alimentare" individuata dal D.M. 47314 del 14 giugno 2017, che modifica i DD.MM. del 12 aprile 2000, ha diritto di essere rappresentata negli Organi consortili.
Non potendo coesistere la categoria dei "confezionatori (operatore puro)", individuata nella "filiera pasta alimentare", in quanto non compatibile con il disciplinare di produzione della "Pasta di Gragnano IGP", alla categoria dei "produttori (pastificio) viene attribuito il 100% della rappresentanza negli organi consortili.

In particolare:
a) alla sotto - categoria dei "Grandi Produttori" è riservata una percentuale di rappresentanza pari al 75% del numero dei componenti gli organi del consorzio;
b) alla sotto - categoria dei "Produttori" è riservata la rimanente percentuale di rappresentanza del 25%.

Art. 18 - Costituzione dell'assemblea

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria del Consorzio tutti i consorziati che risultano iscritti nel "Libro dei Consorziati".
Hanno diritto di voto i Consorziati iscritti a "Libro dei Consorziati" e in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi consortili. Il Consorziato non in regola con il pagamento, nei cui confronti non è stato ancora deliberato il provvedimento di esclusione, potrà partecipare all'Assemblea dei Consorziati, ma non avrà diritto al voto.
Il Consorziato può delegare altro Consorziato a mezzo di delega scritta firmata da lui o dal legale rappresentante, ovvero dalla persona appositamente incaricata dei rapporti con il Consorzio, da consegnare al Presidente prima dell'inizio della riunione.
Ogni Consorziato può essere titolare di 1 (una) sola delega.
Non è consentita la delega a favore di un Consorziato privo del diritto di voto perché non in regola con il pagamento delle quote e dei contributi.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria dei Consorziati deve essere convocata, a cura del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea dei Consorziati deve essere, altresì convocata, quando ne faccia richiesta il Collegio sindacale o almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, o un numero di Consorziati che rappresentino almeno un quinto di quelli aventi diritto al voto.
La determinazione dei voti spettanti ai singoli consorziati è regolamentata dal Regolamento elettorale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, approvato dall'Assemblea straordinaria e sottoposto alla verifica del Ministero competente.
Otto giorni prima dell'Assemblea dei Consorziati, il Consiglio di Amministrazione pubblicherà presso la sede del Consorzio l'elenco con l'indicazione dei voti attribuiti ad ogni consorziato.

Art. 19 - Formalità di convocazione

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, mediante avviso contenente le materie poste all'ordine del giorno nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione, nonché, della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve

essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. L'avviso deve essere comunicato ai consorziati, al loro domicilio, mediante consegna o spedizione di apposito avviso, redatto su qualsiasi supporto, con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi la ràccomandata, il telefax e la posta elettronica certificata e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, purché il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica risulti indicato in apposito elenco allegato al "Libro Soci", da spedirsi almeno otto giorni prima dell'Assemblea e mediante affissione, per uguale periodo di otto giorni presso la sede del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta alle forme obbligatorie di cui al comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Consorziati l'avviso di convocazione alle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel Comune di Gragnano.

E' possibile svolgere le Assemblee anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 20 - Competenze dell'assemblea ordinaria dei consorziati

L'Assemblea ordinaria dei Consorziati è competente a deliberare sulle seguenti materie:

a) approvazione del bilancio preventivo del Consorzio;

b) approvazione del bilancio consuntivo del Consorzio;

c) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché ratifica dei consiglieri cooptati;

d) nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi;

e) ratifica delle penali di cui al successivo art. 39, determinate dal Consiglio di Amministrazione;

f) emanazione di procedure e direttive necessarie per il buon

funzionamento del Consorzio;
g) approvazione e modifica del Disciplinare di produzione e dei Regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministero competente;
h) ogni questione attinente alla gestione del Consorzio e non devoluta dalla legge e dal presente Statuto alle competenze di altro organo consortile.

Art. 21 - Competenze dell'assemblea straordinaria dei consorziati

L'Assemblea straordinaria dei Consorziati è competente a deliberare su:
a) approvazione e modifica dello Statuto da sottoporre al Ministero competente per le osservazioni di legge;
b) proroga della durata o scioglimento anticipato del Consorzio;
c) nomina e poteri dei liquidatori;
d) altre materie previste dalla legge.

Art.22 - Costituzione delle Assemblea e Validità delle deliberazioni

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti ai Consorziati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti o rappresentati.
Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite, sia in prima che seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno il 75% dei voti attribuiti ai Consorziati.
Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai Consorziati presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria aventi ad oggetto eventuali versamenti di contributi straordinari, diversi da quelli di cui alla lettera b) e c) dell'art. 12, nonché le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione e la modifica del Disciplinare di produzione e dei Regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministero competente di cui al precedente art. 20, lettera g), sono prese, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno il 75% dei voti attribuiti ai Consorziati presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria validamente costituita sono prese sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno il 75% del totale dei voti attribuiti ai Consorziati presenti e/o rappresentati.
Le deliberazioni aventi come oggetto la nomina degli Amministratori e dei Sindaci verranno effettuate secondo le disposizioni di apposito regolamento elettorale, da sottoporre all'approvazione del Ministero competente, che dovrà prevedere anche il numero di preferenze che ogni Consorziato potrà esprimere in sede di votazione.

Art. 23 - Verbalizzazioni delle assemblee

Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

Art. 24 - Modalità delle votazioni e determinazione del valore del voto

Le votazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria, avverranno in modo palese mediante la consegna a scrutatori, nominati dall'Assemblea stessa, di un cartoncino consegnato dalla presidenza all'inizio dell'Assemblea a ciascun Consorziato, e rappresentativo del numero dei voti ad esso spettanti.

Le votazioni potranno svolgersi anche per voto elettronico qualora la sede dell'Assemblea sia appositamente organizzata.

Le votazioni, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si effettueranno a scrutinio segreto esclusivamente quando riguarderanno provvedimenti a carico di singoli Consorziati.

Ai sensi dell'art. 5, del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000, il valore del voto attribuito ad ogni Consorziato in sede di votazione assembleare deriva dal rapporto tra la quantità del prodotto certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione, e la quantità complessivamente conforme o certificata dall'Organismo di controllo pubblico o privato, calcolato sui dati dell'anno solare precedente.

Art. 25 - Presidente dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che l'Assemblea non elegga il Presidente. L'Assemblea può sempre eleggere un proprio Presidente facendone richiesta prima del termine delle formalità di apertura della stessa.

L'Assemblea su proposta del Presidente nomina il Segretario che può anche non essere un Consorziato.

Art. 26 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Consorziati con i criteri di rappresentatività di cui all'art. 4 del DM 61414 del 12 aprile 2000 ed è composto, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, da 4 (quattro) a 5 (cinque) membri.

Ai sensi dell'art. 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Con-

siglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.
Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.
E' possibile svolgere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve trovarsi il Segretario della riunione, cosi da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e del relativo libro.

Art. 27 - Elettorato passivo

Ai fini dell'elettorato passivo i Consorziati debbono essere rappresentati esclusivamente nel modo seguente:
a) per la ditta individuale, dal titolare;
b) per le società di persone, da un socio amministratore;
c) per le società di capitali da un componente dell'Organo amministrativo o da un suo delegato;
d) oppure da un terzo indicato dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
La qualifica delle persone fisiche delegate a rappresentare il Consorziato deve essere documentalmente comprovata dagli interessati.

Art. 28 - Durata del mandato

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Tale assemblea dovrà deliberare in merito alla ra-

tifica o meno delle nomine effettuate dal Consiglio. In caso di diniego della ratifica, gli amministratori cooptati decadranno dal loro ufficio e il Consiglio provvederà alla immediata cooptazione di nuovi consiglieri. Anche in questo caso, e fino alla avvenuta ratifica assembleare, le nuove nomine dovranno essere sottoposte all'assemblea.
Nelle deliberazioni aventi per oggetto la cooptazione dei Consiglieri, in caso di parità dei voti prevale la proposta che ha ricevuto il voto favorevole del Presidente.
Se viene meno contemporaneamente la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero Consiglio.
L'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Il Consigliere non più in possesso dei requisiti di cui all'art. 27 o che sia stato espresso da un socio il quale abbia perso la qualità di Consorziato decade dal proprio incarico.
Decade poi dal proprio incarico anche il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di due sedute consecutive di Consiglio del Consorzio o al 50% delle sedute annuali.
La decadenza è deliberata dal Consiglio stesso e ratificata dal Collegio Sindacale.
Dal momento della sua cessazione, il Consiglio di Amministrazione continuerà ad operare in regime di "prorogatio" sino all'insediamento del nuovo Consiglio, eletto come da presente Statuto, senza necessità di ratifica del suo operato.

Art. 29 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente su propria iniziativa, ovvero quando ne faccia domanda almeno un terzo dei Consiglieri, con specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
La convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, mediante invio di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stessa, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'invio è effettuato a mezzo di lettera raccomandata a.r., ovvero telegramma, fax o posta elettronica al domicilio indicato dai consiglieri.
In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con telegramma o via fax o posta elettronica con preavviso di tre giorni. Resta comunque valida la convocazione se sono presenti tutti i Consiglieri aventi diritto di voto e i Sindaci effettivi i quali prima dell'apertura del Consiglio stesso, dichiarano di essere in grado di discutere degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 30 - Validità di costituzione

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica aventi diritto di voto. Le votazioni avvengono in modo palese per alzata di mano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del presidente vale il doppio ad eccezione della votazione per l'elezione del Presidente.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione non riuscisse a deliberare per la nomina del Presidente, questa viene demandata all'assemblea dei Consorziati.

Art. 31 - Poteri del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed ha facoltà di nominare uno o due Vice-Presidenti, in quest'ultimo caso con la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di designare un Vice-Presidente "Vicario" tra i due.

Il Consiglio è investito in via esclusiva dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, essendo ad esso riservato il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o il presente Statuto non riservino alla specifica competenza dell'Assemblea.

Pertanto, a titolo esclusivamente esemplificativo e non limitativo, spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei Consorziati e sull'eventuale loro esclusione;

b) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;

c) curare l'esecuzione delle delibere assembleari e compiere tutti gli atti delegati dall'Assemblea e predisporre i Regolamenti interni;

d) determinare l'attribuzione del numero dei voti spettanti ai singoli Consorziati in sede di Assemblea secondo i dati forniti e/o avallati dall'Organismo di controllo;

e) determinare le tariffe per i servizi resi;

f) predisporre il conto consuntivo e previsionale del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;

g) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e la retribuzione;

h) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive;

i) fare operazioni col debito pubblico e con ogni altro ufficio pubblico o privato;

j) costituire appositi enti, ovvero società. Potrà inoltre assumere partecipazioni in organismi, società od enti che possano comunque favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio;

k) deliberare le penali di cui al successivo art. 39, salvo ratifica dell'Assemblea dei Consorziati;

l) più in generale, compiere tutte le operazioni ed autorizzare la stipulazione di tutti gli atti e contratti anche di straordinaria amministrazione ritenuti idonei per il raggiun-

gimento delle finalità consortili.

Art. 32 - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare al Presidente, e a singoli o più Consiglieri o ad un Direttore Generale parte dei poteri previsti al precedente art. 31, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione nonché i tempi e le procedure di rendiconto e di controllo.

Art. 33 - Rimborso spese ed emolumenti

La carica di Consigliere si intende assunta a titolo gratuito salva diversa determinazione dell'Assemblea. Ai componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 34 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato tra i componenti del Consiglio stesso, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

La durata della carica del Presidente va dalla data della sua nomina alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è stato in carica.

Al Presidente compete la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Art. 35 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, iscritti al Registro dei Revisori istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui almeno il Presidente e un sindaco supplente sono eletti tra quelli indicati dalla categoria dei "Produttori" in un elenco di almeno cinque professionisti aventi i requisiti di legge ovvero in mancanza tra quelli indicati o comunicati da ciascun "Produttore" in un elenco di almeno cinque professionisti.

I Sindaci sono eletti dall'Assemblea dei Consorziati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio esercita le funzioni di controllo anche contabile previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale.

I Sindaci effettivi sono tenuti ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

E' possibile svolgere le riunioni del Collegio Sindacale anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di trasmettere e ricevere atti e documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, così da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e del relativo libro.

Art. 36 - Cause di scioglimento

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

Art. 37 - Nomina dell'organo di liquidazione

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria dei Consorziati dovrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 38 - Destinazione del netto residuo

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso ai Soci delle quote versate a costituzione del fondo consortile, sarà destinato a fini di pubblica utilità e non potrà mai per nessuna ragione essere distribuito ai Consorziati.

Art. 39 - Sanzioni e penali a carico dei consorziati

Il Consiglio di Amministrazione redigerà un elenco di infrazioni agli obblighi consortili, determinando per ciascuna di esse, l'ammontare della penale cui verranno assoggettati i Consorziati che terranno quei comportamenti, salva l'applicazione dell'art. 10 e salva l'applicazione di eventuali sanzioni di legge e i maggiori danni. L'elenco delle infrazioni e le relative penali dovranno essere ratificati dall'Assemblea dei Consorziati.

Ogni eventuale modifica di tale elenco e di tali penali, dovrà avvenire prima dell'inizio dell'esercizio sociale; in caso contrario, le modifiche troveranno applicazione solo dall'esercizio successivo a quello della loro approvazione.

Delle penali e della loro modifica dovrà essere data pubblicità ai Consorziati mediante informativa scritta inviata al loro domicilio, e affissione per trenta giorni consecutivi presso i locali del Consorzio.

Art. 40 - Clausola compromissoria e collegio arbitrale

Le controversie che dovessero sorgere tra i consorziati e il consorzio relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, non composte entro un mese dal loro insorgere, sono rimesse esclusivamente alla decisione di un organo arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale; la sede del collegio sarà presso il domicilio del presidente del collegio.

Il collegio arbitrale avrà funzioni di arbitro irrituale ed assumerà le proprie determinazioni, nel rispetto del contraddittorio secondo diritto; avrà potere di deviare dal risultato conseguente alle norme di diritto ove tale risultato fosse ritenuto palesemente iniquo sulla base della valutazione dei fatti e di una regola di equità che gli arbitri dovranno individuare e motivare riferendosi a criteri e principi generali.

Il collegio depositerà il lodo presso il Consorzio entro novanta giorni dalla nomina del presidente salvo una proroga per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni, de-

liberata insindacabilmente dallo stesso Collegio arbitrale. Ulteriori proroghe potranno essere concesse dalle parti. Il Collegio dovrà comunicare la sua inappellabile decisione alle parti contendenti con relativa motivazione mediante plico raccomandato.

Il Collegio arbitrale, infine, provvederà a deliberare sulle spese e competenze di arbitrato e potrà richiedere depositi ed acconti e stabilirà su quale parte farne carico.

Art. 41 - Disposizioni finali e transitorie

Le norme relative alla rappresentanza negli Organi sociali si devono attenere alle norme di legge vigenti in materia di Consorzi di tutela delle IGP, attualmente fissate dal D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000 e successive norme modificative e integrative.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo e riferimento alle norme di legge in materia.



